

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI MONZA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per
pubblici proclami**

PER

CIMINO Santo, nato a San Mango d'Aquino (CZ) il 29.03.1965 ed ivi residente in Via Po n. 1, C.F.: CMNSNT65C29H976K, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Milano**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Milano, Via Soderini n. 24;



- **I.C. Statale di Vimodrone (MI)**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Vimodrone (MI), Via Fiume n. 32;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, Via Freguglia n. 1, PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE'

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate dall'I.C. Statale di Vimodrone, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio per il titolo di servizio militare espletato dal ricorrente.

^^^^

FATTO

- In data 02.04.2021 il sig. Cimino Santo presentava, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo,



assistente tecnico e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1);

- in data 24.08.2021 il Dirigente Scolastico dell'I.C. Statale di Vimodrone pubblicava le graduatorie definitive del personale ATA (cfr. all. nn. 2, 3 e 4) ove al sig. Cimino Santo veniva assegnato il seguente punteggio, come da scheda di valutazione titoli che si allega (cfr. all. n. 5):

A) 8,92 per il profilo di “*assistente amministrativo*” così determinato:

*6,67 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 40/60);

*1,00 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;

*0,60 punti per la certificazione informatica e digitale;

*0,65 punti attribuiti a fronte di titoli dichiarati in domanda, di cui 0,60 punti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 05.02.1987 al 28.01.1988;

B) 7,92 per il profilo di “*assistente tecnico*” così determinato:

*6,67 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 40/60);

*0,60 punti per la certificazione informatica e digitale;

*0,65 punti attribuiti a fronte di titoli dichiarati in domanda, di cui 0,60 punti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 05.02.1987 al 28.01.1988;

B) 7,62 per il profilo “*collaboratore scolastico*” così determinato:

*6,67 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 40/60);

*0,30 punti per la certificazione informatica e digitale;

*0,65 punti attribuiti a fronte di titoli dichiarati in domanda, di cui 0,60 punti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 05.02.1987 al 28.01.1988;



- Il punteggio assegnato al sig. Cimino Santo, per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 05.02.1987 al 28.01.1988.

- la valutazione del servizio militare adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 (*cfr. all. n. 6*), viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (*cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Cimino Santo agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate dall'I.C. Statale di Vimodrone, valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi



del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229*) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

^^^^

2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.



Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A", nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare subisce un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo), A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici". Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6. Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.



Innanzitutto, si evince il contrasto della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che “**Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti**”; la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”. La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni “*latu sensu*” concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

Tutto ciò “(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)” (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve “(...) infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

Tale approdo ermeneutico è frutto di una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice



dell'ordinamento militare), che va letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione, con l'effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare in aumento il punteggio in*



*graduatoria” attribuendo agli istanti un punteggio “pari a 6” punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell’ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, **non condivide l’interpretazione del Ministero** secondo cui “...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l’anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”.*

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Il ricorrente, nel caso specifico, come comprovato in atti, ha conseguito il titolo di studio prima dell’espletamento del servizio militare.

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali; eppure, l’adeguamento all’interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e



potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Per *tutorismo* difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1, A/2 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera *“amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato* senza differenziazioni di sorta.

L'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le *“amministrazioni dello Stato”* coincidono integralmente con le *“amministrazioni pubbliche”* (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).

Nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione e in motivazione si legge che: *“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*. La vertenza sottoposta al Giudice di Monza nella citata sentenza riguardava il diritto al riconoscimento



di 6 punti anziché di 0,60, che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL e il Giudice ha confermato il diritto ai 6 punti poiché *"...non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa"*.

^^^^

Per le prefate considerazioni, il sig. Cimino Santo ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti per un anno di servizio militare obbligatorio svolto dal 05.02.1987 al 28.01.1988, giusto foglio di congedo illimitato (*cfr. all. n. 7*) anziché al punteggio ridotto di 0,60 attribuitogli dall'amministrazione resistente.

Di conseguenza, il sig. Cimino Santo ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

- **14,32** -per il profilo di assistente amministrativo- così determinato:

6,67 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 40/60);

*1,00 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;

*0,60 punti per la certificazione informatica e digitale;

*0,05 punti attribuiti a fronte di servizi dichiarati in domanda;

***6,00** punti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 05.02.1987 al 28.01.1988;

- **13,32** -per il profilo di assistente tecnico- così determinato:

*6,67 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 40/60);

*0,60 punti per la certificazione informatica e digitale;

*0,05 punti attribuiti a fronte di servizi dichiarati in domanda;



***6,00** punti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 05.02.1987 al 28.01.1988;

- **13,02**-per il profilo di collaboratore scolastico-, così determinato:

***6,67** punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 40/60);

***0,30** punti per la certificazione informatica e digitale;

***0,05** punti attribuiti a fronte di servizi dichiarati in domanda;

***6,00** punti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 05.02.1987 al 28.01.1988;

^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'I.C. Statale di Vimodrone, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto alla ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare



comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell’I.C. Statale di Vimodrone.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Cimino Santo, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:



- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o Dell'I.C. Statale di Vimodrone;
- per i motivi dedotti in narrativa:
riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva espletato dal 05.02.1987 al 28.01.1988;
- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.C. Statale di Vimodrone, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:
14,32 per il profilo di assistente amministrativo;
13,32 per il profilo di assistente tecnico
13,02 per il profilo di collaboratore scolastico;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.

Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2021 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato,



impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 02.04.2021, prot. n. 3190810;
- 2) decreto di pubblicazione delle graduatorie ATA definitive;
- 3) graduatorie definitive personale ATA profilo di A.A.;
- 4) graduatorie definitive personale ATA profilo di C.S.;
- 5) scheda di valutazione titoli del ricorrente;
- 6) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
- 7) foglio di congedo illimitato;
- 8) diploma di maturità del ricorrente;
- 9) Sentenza C.A Roma n. 1350_20 del 30.06.20;
- 10) Sentenza CDS n. 1720_22 del 10.03.22;
- 11) Sentenza CDS n. 3286_22 del 27.04.22;
- 12) Sentenza CDS n. 7383_22 del 23.08.22;
- 13) Sentenza Trib Milano n. 1696_22 del 30.06.22;
- 14) Cass Civ Sez lavoro Ord. 5679_20 del 02.03.20;
- 15) Cass Civ Sez lavoro Ord. 33151_21 del 10.11.21;
- 16) Cass Civ Sez lavoro Ord. 41894_21 del 29.12.21.

S. Mango d'Aquino, addì 05.11.2022;

-avv. Mario Chieffallo-

